

2/4/2021

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.20210208_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=93135&bod...

Da "alfredogeraci@pec.it" <alfredogeraci@pec.it>

A "SAS" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data lunedì 29 marzo 2021 - 10:01

(Alleg. 2)

Comunicazione Sentenza 1342/2021 resa a definizione del giudizio RG Lav 6504/2018 Trib. Lav. Palermo c/ Di Benedetto +1 e invio fattura pro forma

Spett.le Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.a.,

con la presente, mi pregio comunicare che il Tribunale di Palermo, con l'allegata sentenza, in totale accoglimento delle eccezioni spiegate, ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese.

Avendo portato a buon termine l'incarico conferito, mi permetto accludere fattura pro forma il cui importo, calcolato in base alla nota di conferimento di incarico, potrà essere accreditato a mezzo bonifico sul c/c intestato a STUDIO LEGALE GERACI -

IBAN: IT12L0200804682000105847399

Sarò grato se vorrete fornire i dati per la successiva fatturazione elettronica.

Cordiali saluti.

Avv. Alfredo Geraci

Allegato(i)

27114125s.pdf (233 KB)

fattura pro forma sas castellese di benedetto.pdf (65 KB)

incarico c castellese e di benedetto controfirmato per accettazione.pdf (243 KB)

non pagare spese legali!





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile
iscritta al n° 6504/2018 R.G.L., promossa

D A

DI BENEDETTO GIULIO E CASTELLESE NICOLA,
con l'avv. ROMANELLI AURELIO

- ricorrenti -

C O N T R O

S.A.S. (SERVIZI AUSILIARI SICILIA) S.C.P.A., in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'avv.to GERACI ALFREDO

- resistente -

All'udienza del 26/03/2021 ha pronunciato

S E N T E N Z A

mediante lettura di quanto segue

D I S P O S I T I V O

Rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in
euro 3.000,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l'8.6.2018, i ricorrenti in epigrafe, avendo premesso di
essere stati assunti, nel gennaio 2002, dalla Multiservizi S.p.a., con inquadramento
nel livello IV del CCNL Commercio e Terziario, e di essere poi transitati, a far data

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° _____
Reg. Sent. Lav.

Cron. _____

N° _____ Reg. Gen. Lav.

F.A. _____

Addi _____

Rilasciata spedizione in forma
esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere

dal 01 novembre 2012, alla S.A.S. (Servizi Ausiliari Sicilia) S.c.p.a., presso cui erano dipendenti alla data di deposito del ricorso, deducevano che con sentenza n. 1827/2015 del Tribunale di Palermo era stato riconosciuto il loro diritto all'inquadramento nel secondo livello, superiore a quello posseduto, dal giorno dell'assunzione sino all'anno 2007. Lamentavano che nonostante detto riconoscimento e sebbene nell'accordo tra sindacati e parte datoriale fosse stato stabilito che al livello 2° del CCNL Commercio e Terziario sarebbe corrisposto il livello di inquadramento "C" nel CCRL della Regione Sicilia da ultimo applicato agli stessi, la S.A.S. gli aveva invece applicato il livello "B", inferiore a quello effettivamente svolto.

Domandavano quindi *"Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel C livello di cui al CCRL Sicilia per i dipendenti delle aziende del settore Regionale e, per l'effetto, condannare la resistente S.A.S. (Servizi Ausiliari Sicilia) S.c.p.a. in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, p. iva 04567910825, sita in Palermo, via Libertà n. 37, all'inquadramento nel livello C del CCRL Sicilia, al pagamento delle relative differenze retributive e contributive dal 01 novembre 2012 data di decorrenza ai fini economici del contratto, oltre i ratei successivi sino alla decisione ovvero da quella diversa data che stabilirà il giudicante, oltre interessi e rivalutazione monetaria"*.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.

La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Risulta pacifico che il rapporto di lavoro alle dipendenze della Multiservizi s.p.a. era cessato per l'intero organico societario con il licenziamento di tutti i dipendenti, formalizzato dalla società in data 15.09.2012 in esecuzione dell'accordo sindacale stipulato, ai sensi della legge n.223/1991, con le OO.SS. il 27.7.2012 e che i ricorrenti avevano sottoscritto, in data 1.11.2012, un nuovo contratto individuale di lavoro con la S.A.S..

Ciò premesso, parte convenuta ha eccepito che i ricorrenti non avevano provveduto ad impugnare né il licenziamento individuale intimatogli in data

15.9.2012, circostanza nella specie non contestata ed anzi confermata in udienza dal procuratore dei ricorrenti.

Posto che “presupposto necessario e sufficiente per l'operatività della disciplina dettata dall'art.2112 c.c. al fine di regolare la sorte dei rapporti di lavoro con la cedente a seguito del trasferimento dell'azienda datrice di lavoro, è la sussistenza a quel momento dei rapporti medesimi, in caso contrario non potendo predicarsi la continuazione con la cessionaria di un rapporto giuridico non più in vita” (cfr. Cass. 13966/2018) nella specie, stante l'insussistenza del presupposto necessario rappresentato dalla perdurante vigenza del rapporto di lavoro con la cedente al momento dell'affermato trasferimento dell'azienda, non può trovare applicazione l'art. 2112 c.c.

La convenuta, pertanto, non è tenuta applicazione del livello 2 ai ricorrenti, tanto più che nel ricorso viene dedotto che il riconoscimento, con sentenza, del livello superiore secondo abbia riguardato solo il periodo compreso tra la assunzione e il 2007.

Neppure rileva la circostanza secondo cui tra sindacati e parte datoriale sarebbe stato approvato una schema dove era stabilito che il livello 2° del CCNL Commercio e Terziario diveniva livello di inquadramento “C” nel CCRL , atteso che dalla documentazione in atti (all. 9 al ricorso) non si evince né che si tratti di un accordo (il documento contiene una mera tabella) né che detto eventuale accordo, che reca la data 11.2.2019, sia stato sottoscritto anche da S.A.S.

Neppure l'accordo sindacale del 27.7.2012 siglato tra le organizzazioni sindacali, la Multiservizi e la S.A.S. conteneva una disposizione atta a garantire il mantenimento del livello posseduto in Multiservizi. Ed anzi, all'art 4 del detto accordo, si legge che S.A.S. avrebbe garantito ai lavoratori in essa transitati gli inquadramenti “scaturenti dagli effetti fabbisogni nei profili e nelle mansioni specificate nelle richieste dei servizi come formulate dagli enti soci committenti”.

Il ricorso va dunque respinto, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite, di cui al dispositivo

P.Q.M.

Come in epigrafe

Così deciso in Palermo il 26/03/2021.

IL GIUDICE

Elvira Majolino